



Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio

DI CONCERTO CON IL

MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

DEC/DSA/2005/00338

VISTO l'art. 6, comma 2 e seguenti, della legge 8 luglio 1986 n.349;

VISTO il D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n.377;

VISTO il D.P.C.M. del 27 dicembre 1988, concernente "Norme tecniche per la redazione degli studi d'impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377";

VISTO l'art. 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67; che dispone l'istituzione della Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale; il decreto legge 14 novembre 2003, n. 315, convertito con modificazioni con la legge 16 gennaio 2004, n. 5 recante disposizioni urgenti in tema di composizione della Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale ed il D.P.C.M. del 23.1.2004 con cui è stata ricostituita la predetta Commissione;

VISTA l'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale presentata in data 18 dicembre 2002 dalla Società Solveko S.p.A. sede legale in Via Frazione Rimale, 59 in Comune di Fidenza (PR) e acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio in data 30 dicembre 2002, n. prot. 14313/VIA/A.O.13.i., relativa al progetto di adeguamento/ampliamento dello stabilimento per il recupero di solventi da rifiuti speciali pericolosi e speciali non pericolosi prodotti da terzi, in Comune di Fidenza (PR); e che la Società ha provveduto in data 18.12.02 alla pubblicazione sui quotidiani "La Repubblica" e "La Repubblica - pagina regionale" dell'avviso al pubblico per l'eventuale consultazione e formulazione di osservazioni; e che la Società ha provveduto in data 18.01.03 alla ripubblicazione sui quotidiani "La Repubblica" e "Il resto del Carlino - edizione regionale Emilia Romagna - Marche" dell'avviso al pubblico per l'eventuale consultazione e formulazione di osservazioni;

VISTA la documentazione progettuale, lo Studio di Impatto Ambientale, la documentazione integrativa richiesta nel corso dell'istruttoria della Commissione per la valutazione dell'impatto ambientale inoltrata dal proponente in data 15.10.2003 acquisita con n. prot. 12025/VIA del 20.10.2003 nonché l'errata corrige della documentazione del 15.10.2003 inviata in data 14.11.2003 acquisita con n. prot. 13450/VIA del 19.11.2003 e l'ulteriore documentazione inviata in data 16.12.2003 acquisita con n. prot. 14882/VIA del 22.12.2003;

AR
AR

VISTA la documentazione integrativa per la valutazione dell'impatto ambientale inoltrata dal comune di Fidenza acquisita con n. prot. 12795/VIA del 05.11.2003 in merito ai vincoli relativi ai prelievi idrici di falda;

VISTO il parere n. 596 favorevole con prescrizioni emesso in data 08.07.04 dalla Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale a seguito dell'istruttoria sul progetto presentato dalla Società;

CONSIDERATO che nel suddetto parere n. 596 del 08.07.2004 la Commissione ha *preso atto che*:

- le caratteristiche generali dell'opera dichiarate dal proponente riguardano l'adeguamento ed ampliamento dell'impianto esistente mediante:
 - la realizzazione di un impianto per lo svuotamento in sicurezza ambientale dei contenitori metallici dei rifiuti e la successiva triturazione dei fusti vuoti da realizzarsi in un capannone di nuova costruzione;
 - l'installazione di una centrifuga per la separazione di fanghi e morchie contenuti nei rifiuti da sottoporre a trattamento di rigenerazione e recupero;
 - l'adozione di un impianto di raffreddamento dei prodotti distillati mediante ventilatori a pale variabili in movimento in luogo del sistema attualmente in vigore che impiega acqua prelevata da pozzi;
 - l'abbattimento delle sostanze organiche volatili (SOV) contenute nei prodotti distillati attraverso un impianto di tipo criogenico;
 - opere varie complementari;
- l'attività dell'impianto esistente SOLVEKO è attualmente autorizzato dalla Provincia di Parma, con determina n° 1542 del 30 aprile 2003 e per un quantitativo annuo da trattare di 10.000 tonnellate, al trattamento dei rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi (ex RTN) - attraverso il procedimento di raggruppamento preliminare individuato dai codici D13, D14, D15 e le operazioni di smaltimento e recupero solventi di cui ai codici R2 e R13, previsti negli allegati B e C al D.Lgs 22/97 provenienti principalmente da:
 - rifiuti di processi chimici organici e cioè: rifiuti speciali pericolosi come da codici CER indicati negli atti autorizzativi, compresi i fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti diversi da quelli contenenti sostanze pericolose ed esclusi i rifiuti non specificati altrimenti (rifiuti da produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di prodotti chimici organici di base; di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali; di coloranti e pigmenti organici; di prodotti fitosanitari, agenti conservativi del legno ed altri bioacidi organici; di prodotti farmaceutici; di grassi, lubrificanti, saponi detergenti, disinfettanti e cosmetici; di chimica fine;



Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio

- rifiuti, come da codici CER indicati negli atti autorizzativi, della PFFU di rivestimenti; di inchiostri per stampa; di adesivi e sigillanti, rifiuti dell'industria fotografica; e solventi organici refrigeranti e propellenti di scarto;

VALUTATO sulla base del predetto parere della Commissione per le valutazioni d'impatto ambientale che:

Per quanto attiene il Quadro Programmatico:

Sulla base dei contenuti dello studio di impatto ambientale e delle integrazioni successivamente pervenute:

- gli obiettivi che il progetto persegue risultano in linea con gli indirizzi contenuti nel D.Lgs. 05.02.1997 n. 22, che disciplina la gestione dei rifiuti, attività considerata di pubblico interesse finalizzata ad assicurare una elevata protezione ambientale;
- una corretta gestione dei rifiuti favorisce la riduzione dello smaltimento finale attraverso il recupero di materia prima da reimpiegare, operazione considerata preferibile rispetto ad altre forme di recupero;
- la gestione dei rifiuti speciali registra un continuo aumento nella quantità di rifiuti avviati al recupero (passata dal 26% del 1997 al 36% del 1998 ed al 43% del 1999 come risulta dal rapporto rifiuti 2002);
- fra i rifiuti pericolosi suddivisi per classe CER, quelli che hanno maggior incidenza rientrano nella classe relativa alla produzione dell'industria chimica e farmaceutica;
- la Regione Emilia Romagna risulta carente riguardo ai processi di avvio al recupero dei rifiuti speciali pericolosi rispetto alla quantità di rifiuti avviati al recupero di materia;
- lo stabilimento di cui trattasi ricade in area destinata ad attività industriali del Comune di Fidenza (PR) e svolge attività di rigenerazione e recupero di solventi destinati al mercato; i residui della lavorazione vengono conferiti ad impianti autorizzati allo smaltimento dei rifiuti;
- i proposti interventi ricadono all'interno dell'esistente stabilimento Solveko che è ubicato in zona industriale-artigianale del Comune di Fidenza, tranne una porzione del previsto ampliamento che, ricadendo in zona agricola, va stralciata dal progetto.

Per quanto attiene il Quadro Progettuale:

Sulla base dei contenuti dello studio di impatto ambientale e delle integrazioni successivamente pervenute:

- gli interventi di ampliamento ed adeguamento dell'impianto previsti in progetto e collegati ad una richiesta di aumento dell'attività di trattamento dalle attuali 10.000 t/anno a 30000 t/anno comportano innovazioni tecnologiche nel processo produttivo volte a limitare le emissioni in atmosfera delle sostanze organiche volatili (SOV) che sono causa di inquinamento dell'atmosfera;

DRV
AR

- le innovazioni più significative riguardano:
 - l'impianto di separazione dei sedimenti (morchie) contenuti nei rifiuti al fine di migliorare la qualità dei prodotti da trattare avviati alle colonne di distillazione;
 - lo svuotamento in automatico dei fusti, che verrà effettuato in un ambiente ricavato in un nuovo capannone tenuto in depressione; eventuali odori o gas emessi durante l'apertura e svuotamento dei fusti stessi saranno intercettati da una cappa di estrazione ed inviati ad un impianto di trattamento a carboni attivi;
 - lo scambio termico fra fase vapore e fase liquida nelle colonne di distillazione, che avverrà tramite aereoscambiatori in sostituzione degli attuali scambiatori ad acqua;
 - l'abbattimento dei solventi contenuti nelle emissioni gassose residue delle colonne di distillazione e dei serbatoi, che sarà realizzato con impianto criogenico la cui tecnologia, scelta fra le più importanti applicabili al riguardo, risulta semplice, flessibile, compatibile a livello ambientale per impiegare azoto liquido in grado di abbattere tutti i tipi di solventi alle diverse temperature d'esercizio;
 - lo stoccaggio dei reflui da trattare e dei prodotti della distillazione, previsto in fusti di acciaio al carbonio posti fuori terra in apposite vasche;
- per quanto riguarda lo stato futuro, l'impiego di moderne tecnologie previsto negli adeguamenti impiantistici prescelti - l'abbattimento dei composti organici volatili con impianto del tipo criogenico completato da finissaggio con carboni attivi, il sistema di raffreddamento ad aria, l'impianto di disinquinazione e trattamento morchie in ambiente chiuso e depresso con aspirazione e filtrazione delle sostanze volatili - comporterà, secondo il SIA, un miglioramento significativo delle condizioni ambientali rispetto alla stato attuale in relazione, soprattutto, alle componenti ambiente idrico, rumore, atmosfera, suolo e sottosuolo;
- la suddivisione dell'area dell'impianto in zone distinte munite di vasche a tenuta stagna servite da una rete di raccolta di eventuali sostanze disperse separata dalla rete di raccolta delle acque di prima pioggia possono considerarsi valide misure di salvaguardia nei confronti dell'ambiente idrico, suolo e sottosuolo mentre è opportuno migliorare il grado di impermeabilità dell'esistente pavimentazione dei piazzali dello stabilimento;
- per gli usi igienici e d'innaffiamento dovrà provvedersi mediante altre fonti di approvvigionamento a seguito della chiusura del pozzo - disposta dal Comune di Fidenza - dopo l'avvenuta sostituzione dell'attuale impianto di raffreddamento con aereoscambiatori;
- oltre alle procedure gestionali di cui è dotata, la ditta SOLVEKO ha predisposto un Piano di emergenza interno per affrontare situazioni impreviste determinate da eventuali sversamenti accidentali di sostanze inquinanti durante le varie operazioni di manipolazione delle sostanze stesse ed in varie situazioni meteo-climatiche;
- nel progetto di adeguamento/ampliamento è prevista la sostituzione degli attuali serbatoi interrati con serbatoi fuori terra disposti su una platea munita di un sistema di raccolta di eventuali sostanze inquinanti disperse;



Il Ministro dell' Ambiente e della Tutela del Territorio

- lo stabilimento Solveko, secondo il SIA, non risulta soggetto agli obblighi di cui all'art. 5, comma b) del D.L.vo 334/99 in quanto non è autorizzato a detenere sostanze inserite in detto decreto; non risulta nemmeno soggetto agli obblighi di cui agli art. 6 e 7 del citato decreto in quanto nel SIA si prevede di detenere una quantità di sostanze in misura inferiore a quella riportata nella colonna 2 dell'allegato i - parte 2° - al decreto stesso.

Per quanto attiene il Quadro Ambientale:

Sulla base dei contenuti dello studio di impatto ambientale e delle integrazioni successivamente pervenute:

Relativamente alla atmosfera:

- il controllo della qualità dell'aria allo stato attuale avviene con monitoraggio su campione medio settimanale mediante un sistema basato su condensatore ad ipoclorito;
- i valori delle emissioni dalle colonne di distillazione che costituiscono la fonte più significativa rientrano allo stato attuale, secondo il SIA, nei limiti fissati dal DPR 203/88;
- l'analisi dei campioni prelevati nelle aree circostanti l'impianto - aree destinate ad attività agricole e punteggiate da casolari isolati - hanno dato, allo stato attuale, risultati inferiori ai valori di concentrazione fissati per lo singole classi e per i previsti flussi di massa, nell'allegato 1 - tabella B del DM 12 luglio 1990;
- i valori di concentrazione, per quanto riguarda lo stato post-operam, delle ricadute al suolo di inquinanti - determinati utilizzando opportuni programmi di simulazione basati su uno sperimentato modello di diffusione - risultano contenuti entro i limiti normativi anche considerando gli scenari meteo-climatici più sfavorevoli ottenuti dall'associazione tra le classi di stabilità ed i regimi anemometrici più probabili rilevati alle stazioni di Parma e Piacenza;
- le simulazioni modellistiche hanno evidenziato, per lo stato post-operam, che i fenomeni di diffusione degli inquinanti al suolo si esauriscono in poche centinaia di metri dall'impianto; l'area vasta comprendente l'abitato del comune di Fidenza, pertanto, non subisce interferenze dell'impianto nei confronti dell'ambiente atmosfera, data la distanza e la localizzazione rispetto all'impianto (lungo la direzione dei venti prevalenti NE-SW non vi sono centri abitati);
- la valutazione della diffusione degli odori emessi dall'impianto post-operam è stata realizzata con un modello previsionale selezionando una sostanza odorigena sufficientemente rappresentativa fra quelle emesse dall'impianto ed utilizzando gli stessi scenari meteorologici scelti per il calcolo degli inquinanti atmosferici; il valore massimo delle concentrazioni al suolo degli odori ricavato per la sostanza suddetta è risultato inferiore alla soglia olfattiva ammessa per la stessa sostanza;
- è prevista la messa in atto di un piano di monitoraggio per la verifica del funzionamento dell'impianto criogenico e carboni attivi di abbattimento delle SOV e delle sostanze odorigene adottando opportune postazioni di campionamento;

di
AR

- sono previsti appositi dispositivi di sicurezza per la chiusura, il riempimento, lo svuotamento e il recupero di liquidi dei recipienti mobili.

Relativamente al suolo, sottosuolo e all'ambiente idrico:

- i piazzali dell'impianto risultano protetti da una pavimentazione in cemento con finitura al quarzo realizzata per impedire infiltrazioni di colaticci nel sottosuolo durante la movimentazione dei rifiuti;
- l'area dell'impianto risulta divisa in comparti al centro dei quali vi è una vasca stagna di raccolta delle sostanze inquinanti in caso di sversamento accidentale;
- le acque di prima pioggia vengono raccolte e convogliate in una rete fognaria separata che scarica in una vasca in c.a. della capacità di 40 mc in grado di contenere i primi 5 mm di pioggia; l'eventuale supero viene deviato ad un impianto di trattamento prima dello scarico nel ricettore finale;
- l'adozione di scambiatori di calore ad aria in sostituzione del sistema idrico di raffreddamento delle colonne di distillazione, comporterà una drastica riduzione del prelievo di acqua dalla falda superficiale da 134000 mc/anno a 30000 mc/anno;
- l'impianto di tipo criogenico e carboni attivi comporterà, secondo il proponente e sulle basi delle specifiche costruttive, l'abbattimento delle sostanze organiche volatili (SOV) entro un quinto dei valori ammessi; in corso di esercizio dovrà predisporre un sistema di monitoraggio in continuo al fine di verificare il rispetto dei valori delle SOV emesse e la conferma delle specifiche costruttive dell'impianto dichiarate dal costruttore.

Relativamente al rumore e alle vibrazioni:

- i livelli sonori ante-operam, ricavati mediante modello e supportati da una campagna fonometrica in loco, sono risultati entro i limiti previsti per le zone industriali;
- i livelli di rumore post-operam, stimati mediante simulazione in corrispondenza dei quattro ricettori sensibili esistenti sul territorio, sono risultati superiori nei confronti di due soli ricettori, nello scenario notturno e nell'ipotesi più riduttiva rispetto ai limiti di legge (55-65 dB(A)), per i quali sono previsti interventi passivi di mitigazione;
- il contributo dell'impianto Solveko in fase di esercizio, secondo le simulazioni, risulta trascurabile rispetto al livello sonoro indotto sui ricettori dal traffico che si svolge sulla adiacente S.S. Emilia; durante la fase di costruzione e di esercizio dovranno effettuarsi campagne di monitoraggio per il rilievo dei livelli massimi sonori equivalenti in corrispondenza dei ricettori sensibili, rilievi da effettuarsi con le modalità stabilite nell'allegato B al DPCM 1 marzo 1991.

Relativamente al traffico:

- l'incremento stimato, sia durante la fase di cantiere che durante l'esercizio, non modifica significativamente il volume attualmente presente sulla S.S. Emilia.

CR
AR



Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio

Relativamente alla salute pubblica:

- la realizzazione dell'opera, tenuto conto della situazione attuale, in particolare nei riguardi delle componenti atmosfera, comporta un minore impatto ambientale a seguito dell'utilizzo di tecnologie più avanzate per l'abbattimento delle SOV;
- le analisi dei dati relativi alle patologie considerati nel SIA, ristretta ai tassi grezzi per macro categorie, danno per gli abitanti dei comuni limitrofi all'impianto un quadro positivo se raffrontato con quello ricavato dai dati della Regione ed in particolare delle Province di Parma e Piacenza.

Relativamente al paesaggio, flora e fauna:

- le caratteristiche dell'area di intervento sono, dal punto di vista paesistico, quelle tipiche delle aree agricole della pianura padana con componenti naturali non significative; l'adeguamento dell'impianto non prevede opere od attività esterne all'area di pertinenza dell'impianto stesso;
- gli impatti in fase di costruzione risultano contenuti in quanto la totalità delle aree di cantiere ricade all'interno dell'area occupata dall'impianto;
- non si rilevano interferenze con elementi di significativa importanza della vegetazione e della fauna.

Relativamente alle radiazioni ionizzanti e non ionizzanti:

- il progetto non contempla alcuna fonte di radiazioni.

VISTA la nota del Ministero per i Beni e le Attività Culturali prot. ST/409/10057 del 18 marzo 2003, acquisita in data 27 marzo 2003, prot. 3302/VIA/A.O.13.i, con cui lo stesso ha espresso il proprio **parere favorevole** e che di seguito integralmente si riporta:

“Con apposita istanza del 18 dicembre 2002, qui pervenuta in data 24 dicembre 2002, ed acquisita agli atti con prot. n. ST/409/46860, la Soc.tà SOLVEKO S.p.A. con sede in Fidenza (PR), ha richiesto la pronuncia di compatibilità ambientale ex art. 6, comma 3 Legge 8 luglio 1986 n. 349, secondo le procedure riferite all'art. 1, comma I del DPCM 377/88 per la realizzazione di un intervento di adeguamento/ampliamento dello stabilimento di recupero solventi da rifiuti pericolosi e speciali non pericolosi prodotti da terzi, sito nel comune di Fidenza (PR).

Gli interventi di adeguamento/ampliamento, come viene dichiarato nella nota del 18 dicembre 2002 dalla SOLVEKO S.p.A., sono finalizzati all'ammodernamento degli impianti, all'introduzione di più moderni ed efficaci sistemi di abbattimento delle emissioni e all'aumento della potenzialità di trattamento dei rifiuti, passando dalle attuali 10000 tonnellate/anno alle previste 30000 tonnellate/anno.

Gli interventi proposti comprendono:

- l'installazione di un impianto di trattamento delle morchie o fanghi mediante separazione "liquido/solido" e "liquido/liquido";
- l'installazione di un impianto di svuotamento in automatico e successiva riduzione volumetrica di fusti/cisternette (disinfestatore): per ospitare tale impianto viene proposta la realizzazione di un edificio in calcestruzzo prefabbricato sull'area interna al perimetro dello stabilimento che servirà anche per lo stoccaggio provvisorio di fusti e cisternette;
- l'installazione di n.°3 aeroscambiatori per le colonne C1, C2, C3 per lo scambio termico tra fase vapore e fase liquida, in sostituzione degli attuali scambiatori ad acqua, eliminando pertanto tutto il circuito delle acque di raffreddamento che attualmente vengono prelevate dal sottosuolo mediante apposito pozzo, e scaricate in acque superficiali;
- l'installazione di un impianto di trattamento delle emissioni gassose (SOV) criogenico per il trattamento allo stato dell'arte delle emissioni gassose dalle colonne di distillazione e dai serbatoi di primo accumulo;
- l'installazione di nuovi serbatoi, in parte sostituiti di vecchi serbatoi interrati e dismessi, come previsto dal D.M. 246 del 24.05.1999 (regolamento recante le norme concernenti i requisiti per costruzione, installazione ed esercizio dei serbatoi interrati);
- ulteriori interventi di dettaglio quali dotazione di lettori di livello radar per i serbatoi, modifica della centrale termica con alimentazione a gas metano per limare emissioni da combustione di BTZ, ecc.

Nel merito la Sovrintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Bologna, con nota prot. n. 199 del 05.02.2003, qui pervenuta in data 26.02.2003 ed acquisita agli atti con prot. n. ST/409/8248/2003 del 04.03.2003, ha espresso parere favorevole alla realizzazione dell'intervento in quanto compatibile con le caratteristiche ambientali e paesaggistiche della zona.

La medesima sovrintendenza ha altresì comunicato che l'area dell'insediamento industriale esistente è situata a margine della S.S. n°9 "Emilia" e presenta un andamento orografico pianeggiante, ed è utilizzata perlopiù a seminativi a carattere irriguo. A distanza di circa 500 metri dall'insediamento industriale in questione, in direzione ovest, corre il Rio Canneto ("Caneto") altrimenti conosciuto come Rio Vallazza, facente parte dell'elenco delle acque pubbliche e quindi sottoposto alle disposizioni di cui all'art. 146 lettera "c" del D.L.vo n. 490/1999. Rispetto al Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) l'area in questione è normata ai sensi dell'art. 25 "Tutela corpi idrici superficiali e sotterranei". Inoltre nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) in adozione, l'area è normata dal D.L.vo n. 334/1999 come "Stabilimento a rischio di incidente rilevante" nella tavola c.4.1 "Carta del rischio ambientale e dei principali interventi di difesa".

Inoltre la Sovrintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia Romagna – Bologna con nota prot. n. 1395 del 06.02.2003, qui pervenuta in data 19.02.2003, ed acquisita agli atti con prot. n. ST/409/6742/2003 del 20.02.2003, ha ritenuto esprimere parere favorevole all'intervento in quanto "...agli atti di questo Ufficio non risultano ritrovamenti di carattere archeologico all'interno dello stabilimento in oggetto.



Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio

Nonostante l'indagine geologica, a carattere puntiforme, non sembri aver messo in luce stratigrafie di particolare interesse ai fini della documentazione di una frequentazione antica, la vicinanza della via Emilia potrebbe essere indizio del contrario. Pur non esistendo allo stato dei fatti impedimenti di carattere archeologico alla realizzazione del progetto, si consiglia di sottoporre l'area, soprattutto quella di nuova edificazione, a indagini preventive mirate da concordarsi con questo Ufficio."

Questo Ministero, esaminati gli atti; viste le varie disposizioni di legge indicate in oggetto; visti i pareri espressi dalle Sovrintendenze competenti per territorio, ritiene di poter esprimere

PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla predetta richiesta della Soc.tà SOLVEKO S.p.A. di pronuncia di compatibilità ambientale per la realizzazione delle opere descritte in oggetto con l'assoluto rispetto delle condizioni sopra richiamate ed espresse dalle succitate Soprintendenze."

VISTA la nota del Ministero per i Beni e le Attività Culturali prot. ST/409/28970 del 09 settembre 2004, acquisita in data 15 settembre 2004, prot. DSA/2004/20291 che conferma, dopo aver esaminato gli elaborati integrativi, il parere espresso con nota prot. ST/409/10057 del 18 marzo 2003, acquisita in data 27 marzo 2003, prot. 3302/VIA/A.O.13.i;

VISTA la nota della Regione Emilia Romagna acquisita in data 14.09.2004 con prot. DSA/2004/20097, con cui la stessa ha trasmesso la DGR n. 1544 del 30.07.2004 in cui si delibera: *"di esprimere, ai sensi dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e dell'art. 6, comma 2, dell'Allegato IV del D.P.C.M. 27 dicembre 1988 in merito alla pronuncia di compatibilità ambientale, il parere che il progetto relativo all'adeguamento/ampliamento dello stabilimento Solveko di recupero solventi da rifiuti pericolosi e speciali non pericolosi nel comune di Fidenza (PR) presentato dalla società solveko S.p.A., sia ambientalmente non compatibile con il territorio e l'ambiente circostante"*.

La Commissione per le valutazioni di impatto ambientale ha esaminato tutte le questioni sollevate nel suddetto parere regionale che di seguito vengono sinteticamente elencate insieme alle relative valutazioni della Commissione VIA:

1. Nel parere regionale si lamenta una generica carenza del SIA rispetto alle prescrizioni del DPCM 27 dicembre 1988.

In merito, la Commissione VIA ha valutato che non è possibile esprimere commenti data la genericità della segnalazione; d'altro canto nel prosieguo vengono puntualmente commentate tutte le carenze segnalate in dettaglio in altri punti del parere regionale.

2. Nel parere regionale si illustra il precedente iter autorizzativo della ditta Solveko (ex VDA)

e si riepilogano alcuni precedenti avvenimenti degni di nota. Alcune conseguenze giudiziarie della trascorsa gestione sono presentate come conseguenza di una "*gestione amministrativa poco costante e coerente*" da parte della Solveko, mentre si dichiara l'impossibilità di accreditare in modo positivo la ditta in oggetto come soggetto in grado di gestire ambientalmente in modo corretto l'ulteriore aumento di potenzialità.

In merito, la Commissione VIA, sulla base degli atti, era al corrente delle vicende giudiziarie della società proponente e della loro positiva conclusione (alla società Solveko con determina n. 1542 della Provincia di Parma in data 30 aprile 2003 è stata rinnovata l'autorizzazione all'esercizio per un quantitativo di 10000 t/anno). Non rientra comunque fra i compiti della Commissione valutare l'eventuale attendibilità del Proponente; nel parere, tuttavia, la Commissione stessa ha previsto ampie e specifiche prescrizioni in ottemperanza (monitoraggio di ogni componente ambientale) volte a garantire il controllo esaustivo di tutti gli impatti che possano pregiudicare la qualità ambientale nel territorio circostante in dipendenza della più o meno corretta gestione dell'attività da parte della Solveko. L'aumento della potenzialità dell'impianto, peraltro, è stato scaglionato nel tempo e subordinato all'esito positivo dei monitoraggi le cui modalità dovranno essere "*concordate con l'ARPA della Regione Emilia Romagna*" (si veda prescrizione n. 1 e n. 2 del parere della Commissione VIA integralmente ripreso nel presente decreto).

3. Nel parere regionale si conferma la coerenza dell'intervento con la vigente pianificazione territoriale. Si lamenta però, la non congruità del proposto ampliamento con le previsioni della pianificazione urbanistica del Comune di Fidenza relativamente ad una piccola porzione di zona agricola interessata dal proposto ampliamento. Si segnala, inoltre, che il PRG non prevede nell'area in questione (zona industriale) attività di smaltimento rifiuti.

In merito, la Commissione VIA riferisce di aver già provveduto, nel proprio parere, a stralciare dal proposto intervento la piccola porzione di zona agricola già segnalata dal Comune di Fidenza, che pertanto non sarà interessata dall'ampliamento. Per quanto riguarda la presunta incompatibilità relativamente alle attività di smaltimento rifiuti si segnala che:

- l'attività esercitata dalla Solveko non riguarda lo smaltimento di rifiuti bensì il recupero di materie da rifiuti (più propriamente: la separazione di prodotti solidi e liquidi dai rifiuti conferiti al fine di recuperare materie prime da immettere sul mercato). Questa attività, di carattere industriale, fa parte della corretta gestione ambientale dei rifiuti ed è classificata di "*pubblico interesse finalizzata ad assicurare un'elevata protezione ambientale*" ai sensi del D.Lgs. 05.02.97 n. 22;
- lo smaltimento dei rifiuti conferiti dalla Solveko avviene, dopo il recupero dei solventi, in altri siti ubicati al di fuori dello stabilimento Solveko;
- l'attività esercitata dalla Solveko è comunque attualmente autorizzata dalle autorità Comunali, Provinciali e Regionali nel rispetto, ovviamente, dei vigenti strumenti di pianificazione urbanistica;

OK
AR



Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio

- ad ulteriore garanzia di quanto sopra, il parere della Commissione VIA contiene una specifica prescrizione in ottemperanza che stabilisce che: *“l'ingresso e lo stoccaggio dei prodotti dovrà essere limitato ai soli rifiuti da sottoporre a trattamento di recupero e/o rigenerazione”* (si veda prescrizione n. 9 del parere della Commissione VIA integralmente ripreso nel presente decreto).
4. Nel parere regionale si segnala che il progetto presentato dalla Solveko non prevede la chiusura del pozzo di approvvigionamento idrico, come richiesto, invece, dal Comune di Fidenza nella determina n. 10 del 08.05.03.

Nel merito, la Commissione VIA ha inserito nel proprio parere una specifica prescrizione in ottemperanza per la protezione dell'ambiente idrico in cui si richiede, tra l'altro, *“l'attuazione delle prescrizioni del Comune di Fidenza previste in sede di approvazione del piano di caratterizzazione”* tra cui la chiusura del pozzo in oggetto (si veda prescrizione n. 8 del parere della Commissione VIA integralmente ripreso nel presente decreto).

5. Nel parere regionale si segnala che l'impianto criogenico per il trattamento delle emissioni gassose è già stato autorizzato e che, pertanto, deve essere considerato, ai fini del bilancio delle emissioni in atmosfera, come già realizzato. Fatto questo che comporterebbe un peggioramento del quadro delle emissioni della condizione “con intervento” rispetto alla situazione “senza intervento”, differentemente da quanto indicato nello studio d'impatto ambientale.

In merito, la Commissione VIA, nel documento di risposta alla richiesta di integrazioni, appendice atmosfera, nella simulazione modellistica per la verifica delle emissioni in atmosfera delle SOV, suddivise per classi in base al DM 12.07.90 sono state considerate, nella situazione attuale, le seguenti sorgenti:

- S1: SOV delle colonne C1e C2 e sfiati serbatoi con trattamento ad ipoclorito;
- S2: SOV colonna CV3 e sfiati serbatoi senza trattamento;
- S3: Caldaia a metano: CO, NO_x, PM; portata 3.500 m³/h.

Nella situazione futura sono state invece prese a riferimento le seguenti sorgenti:

- S3: tutte le colonne e gli sfiati dei serbatoi con impianto CRIOGENICO;
- Caldaia a metano;
- S.S. 9 Via Emilia.

I risultati delle simulazioni delle concentrazioni di inquinanti sono state rappresentate in forma di mappe a curve isoconcentrazione i cui valori massimi sono contenuti in quelli di legge.

CR
AR

6. Nel parere regionale si segnala che risultano carenti nel SIA informazioni relative a: criterio di deposito, indicazione dei giorni ed ore lavorative con numero degli operai, numero contenitori (fissi e/o mobili) delimitazione aree destinate a depositi, operazioni previste etc.

Al riguardo, la Commissione VIA ha precisato che la richiesta della maggior parte di tali informazioni fu oggetto di specifica richiesta di integrazioni avanzata dalla Regione Emilia Romagna, di concerto con la Provincia di Parma, alla Società Solveko, come da comunicazione pervenuta con nota n. prot. Amb/VIM/14093 del 12 maggio 2003. Nella richiesta di documentazione integrativa al SIA a sua volta avanzata dalla Commissione VIA al Proponente sono state comprese solo quelle informazioni richieste dalla Regione Emilia Romagna che riguardavano le componenti ambientali, sia di carattere specifico che generale, escludendo invece le informazioni che, come quelle sopra riportate e richieste dalla Regione Emilia Romagna, erano riferite alla gestione dell'impianto, aspetto disciplinato dall'autorizzazione all'esercizio rilasciata dalla Provincia di Parma.

7. Nel parere regionale in merito all'esclusione dalla Direttiva Seveso, si dichiara che le valutazioni fornite dall'azienda non tengono conto della quantità di materiale stoccato in conseguenza dell'ampliamento e riferite a tutti i rifiuti presenti a qualsiasi titolo nello stabilimento.

In proposito, la Commissione VIA ha riferito che la relazione tecnica, allegata alla documentazione prodotta dalla Solveko S.p.A. come integrazione, viene riportata la verifica dell'applicabilità del D.L.vo 334/99 sulla base delle quantità e qualità dei rifiuti ammessi a trattamento con risultato negativo. D'altronde, la prescrizione n. 9 del presente decreto garantisce che i rifiuti ammessi all'impianto coincidano di fatto con i rifiuti da sottoporre a trattamento.

8. Nel parere regionale si segnala l'impatto derivante dalle sostanze maleodoranti in eventuale uscita dall'impianto criogenico.

La Commissione VIA ha rilevato in proposito che lo studio d'impatto ambientale contiene una specifica simulazione modellistica degli impatti da odori, simulazione condotta considerando la sostanza più rappresentativa tra quelle previste (clorobenzene), in grado di dimostrare la mancanza di significativi impatti al riguardo. Sono stati anche prodotti i risultati di alcune misure in campo condotte al confine dello stabilimento e dimostranti la mancanza di concentrazioni significative al riguardo. Inoltre le prescritte attività di monitoraggio da condursi in base a specifiche indicazioni dell'ARPA regionale, includono anche il monitoraggio degli odori a garanzia di ogni eventuale problematica che possa manifestarsi in futuro (si veda prescrizione n. 1 del parere della Commissione VIA integralmente ripreso nel presente decreto).

9. Nel parere regionale si segnala la mancanza di rapporti analitici relativi alle emissioni della



Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio

caldaia considerato che l'impianto sarebbe dovuto andare a regime il 31 marzo 2003.

Su tale argomento, si rimanda alle considerazioni espresse dalla Commissione VIA nel Quadro Ambientale per la componente atmosfera.

10. Nel parere regionale si lamenta la carenza di informazioni circa la gestione dei rifiuti prodotti.

La Commissione VIA riferisce in merito che queste informazioni sono state fornite in sede di integrazioni della documentazione originariamente presentata. Secondo il SIA, tutti i rifiuti prodotti durante i processi industriali di recupero di materie prime saranno smaltiti a norma di legge presso impianti autorizzati al di fuori dello stabilimento Solveko.

11. Nel parere regionale si segnala la mancanza di considerazioni circa il rapporto tra l'ambiente descritto e le attività previste.

La Commissione VIA ha valutato che queste considerazioni fossero espresse nello studio d'impatto ambientale in forma analitica nelle schede di sensibilità dell'ambiente circostante, schede peraltro già citate al punto 8.8.1 del parere regionale.

12. Il parere regionale prospetta l'aumento del carico ambientale a seguito del proposto ampliamento, senza peraltro fornire in merito dati concreti.

In merito, la Commissione VIA ha valutato che lo studio d'impatto ambientale ed il progetto contengono simulazioni modellistiche e specifica documentazione tecnica in grado di dimostrare il miglioramento delle condizioni ambientali nella zona, conseguente al proposto intervento di adeguamento/ampliamento dello stabilimento Solveko.

13. Nel parere regionale si lamenta la mancata descrizione delle caratteristiche della cappa dell'impianto di svuotamento fusti e la definizione univoca dei rifiuti trattati mentre si segnalano alcune lievi discrepanze tra i dati dichiarati nelle simulazioni modellistiche.

La Commissione VIA ha rilevato che la descrizione delle apparecchiature è presente negli elaborati di progetto redatti a termini di legge. Le lamentate discrepanze nella presentazione delle simulazioni modellistiche, discrepanze che rientrano comunque nella normale fascia di approssimazione dello strumento modellistico stesso, potranno definitivamente essere chiarite nella successiva fase di monitoraggio per la quale la prescrizione n. 1 del presente decreto obbliga la Solveko allo svolgimento di apposite attività di monitoraggio da concordare con l'ARPA. La definizione delle sostanze presenti nei rifiuti trattati non può discendere che dai codici CER già indicati nello studio d'impatto ambientale oggetto della citata autorizzazione provinciale, dalla provenienza degli stessi e dalla esperienza pregressa della Solveko in materia. Lo studio d'impatto indica, inoltre, i riferimenti alle procedure di

accettazione dei rifiuti previste dal sistema di qualità della Solveko, procedure che prevedono il campionamento sistematico di ogni partita di rifiuti in arrivo.

14. Nel parere regionale si segnala l'aumento del traffico prodotto lungo la strada statale S.S. 9 in relazione all'ampliamento dell'impianto.

In merito, la Commissione VIA ha valutato che lo studio d'impatto ambientale quantifica il previsto aumento del traffico dovuto al proposto ampliamento (circa cinque veicoli pesanti/ora su otto ore lavorative). Questi valori risultano compatibili con le condizioni di traffico sulla citata strada statale (si veda anche il Quadro Ambientale del presente decreto)

15. Nel parere regionale si riportano alcuni commenti relativi al regime di vincolo dell'area interessata, alla richiesta di cementificazione del pozzo dello stabilimento ed al monitoraggio delle acque di falda.

In merito, la Commissione VIA ha chiarito che tutti questi argomenti sono stati esaurientemente trattati nel corso dell'iter procedurale relativo all'art 9 del DM 471/99 (bonifica dei suoli inquinati) già conclusosi e riportante specifiche indicazioni per il monitoraggio della componente - indicazioni specificamente riprese dal parere della Commissione VIA nella prescrizione in ottemperanza n. 1, integralmente ripresa nel presente decreto.

16. Nel parere regionale si segnala la mancata indicazione dei codici dei rifiuti in uscita e dell'aumento dei rifiuti prodotti a seguito del proposto ampliamento.

In merito, la Commissione VIA ha valutato che l'indicazione dei codici dei rifiuti in uscita rilevabili peraltro dai registri di esercizio della Solveko, riguarda soprattutto l'aspetto gestionale; il controllo di tali rifiuti - di cui, peraltro, sono indicati nello studio d'impatto ambientale tipologia e quantitativi riferibili al proposto ampliamento - può essere convenientemente integrato nelle attività di monitoraggio di cui alla prescrizione in ottemperanza n. 1 del parere della Commissione VIA, integralmente ripresa nel presente decreto.

17. Nel parere regionale si segnala che solo una parte dei rifiuti conferiti alla Solveko proviene dal territorio della Provincia di Parma e che parte dei rifiuti proviene da aziende al di fuori del territorio regionale.

In merito, la Commissione VIA ha valutato che l'attività della Solveko si colloca nei disposti della vigente legislazione nazionale in materia di rifiuti (D.Lgs. 05.02.1997 n. 22 e segg.) e non rientra, comunque, fra i compiti della Commissione anche quello di valutare tale aspetto.



Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio

18. Nel parere regionale si segnala la genericità nella valutazione degli impatti sul paesaggio pur riconoscendo, tuttavia, la mancanza di specifici vincoli di tutela in base alle prescrizioni del P.T.P.R. (che prevede vincoli solo per quanto concerne la tutela dei corpi idrici).

In merito, la Commissione VIA ha rilevato che la valutazione degli impatti sul paesaggio è stata condotta nello studio d'impatto ambientale separatamente per gli impatti sugli elementi fisici del paesaggio e per gli aspetti percettivi come indicato nel DPCM 27.12.88 "Norme tecniche per la redazione degli studi d'impatto ambientale...". La proposta di ampliamento ha inoltre ricevuto il parere positivo da parte del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali. Sono state previste, infine, nello studio d'impatto ambientale apposite misure mitigatrici, quali ad esempio la schermatura arborea lungo il perimetro dello stabilimento, atte a migliorare la percezione dell'impianto dai luoghi oggetto di più intensa frequentazione umana (S.S. 9 ed esercizi commerciali) oltre ad opere di compensazione che produrranno un generale miglioramento dell'area interessata.

Pertanto la Commissione per le valutazioni di impatto ambientale ha valutato che la sostanzialità degli aspetti segnalati nella suddetta delibera regionale era stata già trattata nel parere n. 596 del 08.07.2004 della Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale;

VISTA la nota che il Comune di Fidenza ha fatto pervenire in data 11.08.2004, acquisita con prot. DSA/2004/18533, con cui la stessa ha trasmesso la deliberazione della giunta comunale n. 185 del 29.07.2004 in cui si ribadiscono le considerazioni fatte nelle osservazioni della nota del 17.01.2003, acquisita in data 23/01/2003 prot. n. 618/VIA/A.O.13.F e in cui si delibera: "...di confermare il parere negativo al progetto di adeguamento/ampliamento dello stabilimento Solveko di recupero solventi da rifiuti pericolosi e speciali non pericolosi nel comune di Fidenza (PR) presentato dalla società solveko S.p.A.";

VISTA la nota che la Provincia di Parma ha fatto pervenire in data 11.08.2004 acquisita con prot. DSA/2004/218555, con cui la stessa ha trasmesso la deliberazione della giunta provinciale n. 859 del 22.07.2004 in cui si delibera: "...di esprimere il parere negativo rispetto al progetto di adeguamento/ampliamento dello stabilimento Solveko di recupero solventi da rifiuti pericolosi e speciali non pericolosi nel comune di Fidenza (PR) presentato dalla società Solveko S.p.A.";

PRESO ATTO CHE ai sensi dell'art. 6, comma 9 della legge 349/1986 sono pervenute le seguenti osservazioni da parte del pubblico o di associazioni, che sono state tenute in debito conto ai fini della formulazione del parere della Commissione VIA e delle prescrizioni in esso contenute:

- Ferri S.r.l., Edil Legno 2 S.n.c., C.A: Corradi S.r.l., P.F.P. DRILL, Studio Tecnico Pedrini Francesco, Negri Mario del 13.01.2003, acquisite in data 16/01/2003 prot. n. 372/VIA/A.O.13.F.

- Centro Reti per l'Educazione Ambientale del 16.01.2003, acquisite in data 21/01/2003 prot. n. 510/VIA/A.O.13.F.
- Movimento Politico "Città Aperta" del 17.01.2003, acquisite in data 21/01/2003 prot. n. 507/VIA/A.O.13.F.
- Comitato cittadino del 16/01/2003, acquisite in data 21/01/2003 prot. n. 508/VIA/A.O.13.F.
- Comune di Fidenza del 17.01.2003, acquisite in data 23/01/2003 prot. n. 618/VIA/A.O.13.F.
- Legambiente, acquisite in data 21/01/2003 prot. n. 509/VIA/A.O.13.i;

VALUTATO al riguardo che:

- le osservazioni ed opposizioni sono scaturite, per la maggior parte, a causa di anomalie verificatesi in passato nella gestione dell'impianto in conseguenza delle quali il Comune di Fidenza - nell'attivare con propria ordinanza del 25 maggio 2001 n.° 9 la procedura di cui all'art. 9 del D.M. 471/99 - ha richiesto alla VDA S.p.A. (ora Solveko S.p.A.) la presentazione di un piano di caratterizzazione redatto in conformità all'art. 4 del citato D.M. al fine di valutare lo stato del sito industriale interessato e per procedere, se necessario, al suo eventuale ripristino ambientale;
- il piano di caratterizzazione ha esaminato in maniera approfondita le varie tematiche riguardanti: le attività industriali presenti nelle aree limitrofe alla VDA (ora Solveko S.p.A.), la morfologia e idrogeologia della zona interessata, le caratteristiche geolitologiche e geotecniche dei terreni attraversati mediante indagini geognostiche, le prove di permeabilità del terreno a carico costante, le analisi su campioni di terreno prelevato dai sondaggi, le campagne di monitoraggio dei pozzi e dei piezometri ed ogni altro elemento utile ai fini della redazione di detto piano;

PRESO ATTO della conclusione della procedura di caratterizzazione attivata dal Comune di Fidenza che con atto n° 10/2003 dell'8 maggio 2003, ha determinato:

4. *"di ritenere esaustiva la documentazione presentata con la seguente motivazione: l'area è risultata inquinata, pur non necessitando di interventi di bonifica (salvo quanto previsto al successivo punto 7) e dovrà essere sottoposta per almeno due anni al monitoraggio della rete piezometrica interna ed esterna allestita per la realizzazione del piano di caratterizzazione fatta salva la necessità di allungamento dei tempi in funzione dei risultati analitici che emergeranno nel corso del monitoraggio stesso, con le scadenze previste dal punto 13 della determina n°1542 del 30/04/03 del dirigente del settore Ambiente della Provincia di Parma inerente l'autorizzazione al trattamento e recupero di rifiuti speciali e speciali pericolosi al fine di verificare l'esaurirsi delle concentrazioni di inquinanti presenti nella prima e nella seconda falda soggiacente;*
5. *di disporre comunque che nei periodi di maggiore piovosità dovranno essere effettuate analisi con cadenza inferiore secondo quanto disposto ed ordinato dall'ARPA che si dovrà attenere scrupolosamente a quanto impartito;*

di Bi
AR



Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio

6. di disporre che il monitoraggio sia effettuato con riguardo a tutti i parametri previsti nel piano o altri parametri richiesti dall'ARPA nel corso del monitoraggio;
7. di disporre che i risultati analitici delle indagini vengano comunicati al Comune di Fidenza ed all'ARPA, con la stessa cadenza dei campionamenti non appena l'azienda ne sia in possesso;
8. di disporre, per la gestione corretta del piano proposto ed approvato, che lo stesso venga attuato con scrupolosità per evitare situazioni che possano ripercuotersi sull'abitato di Rimale, dove le acque di scarico aziendale vanno ad alimentare la falda a valle dello stabilimento;
9. di disporre che una volta adottato il sistema di raffreddamento ad aria previsto dal piano approvato, l'azienda provveda alla cementificazione del pozzo dal quale attualmente viene prelevata l'acqua di raffreddamento, risultato inquinato;
10. di ordinare l'eliminazione dell'inquinamento da idrocarburi in un'area limitata all'interno del perimetro aziendale evidenziata nello studio, data l'accertata presenza di idrocarburi nel terreno attraverso la rimozione degli stessi, previa presentazione di progetto definitivo, da effettuarsi entro 60 gg dalla notificazione del presente atto."

VALUTATO, IN CONCLUSIONE che gli impatti sulla porzione di territorio direttamente interessata dalla realizzazione dell'opera appaiono, sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio, sufficientemente contenuti, controllabili e mitigati, tenuto conto della attuale destinazione dell'area interessata, delle prescrizioni progettuali e di esercizio facenti parte del presente parere, unitamente alle condizioni poste dal Comune di Fidenza nella determinazione che conclude il Piano di caratterizzazione;

RITENUTO di dover provvedere ai sensi e per gli effetti del comma quarto dell'art. 6 della legge 349/86, alla pronuncia di compatibilità ambientale dell'opera sopraindicata;

ESPRIME

giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto di ampliamento/adeguamento dello stabilimento di recupero solventi da rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi in comune di Fidenza (Parma) presentato dalla Solveko S.p.A. a condizione delle condizioni contenute nel parere n. prot. ST/409/10057 del 18 marzo 2003 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, nonché a condizione dell'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. il richiesto aumento dell'attività lavorativa dell'impianto dalle attuali 10.000 t/anno a 30.000 t/anno dovrà essere subordinato, in sede di autorizzazione all'esercizio, ai risultati di un programma di monitoraggio riguardante tutte le componenti ambientali (atmosfera, ambiente idrico, suolo, sottosuolo, rumore); le modalità dei monitoraggi dovranno essere concordate con l'ARPA Emilia Romagna e finalizzate:

- alla verifica della rispondenza delle caratteristiche dell'impianto di abbattimento delle sostanze organiche volatili alle specifiche dichiarate dal costruttore ed adottate dal proponente (valori entro un quinto dei limiti di legge);
 - ad evidenziare eventuali fenomeni di accumulo di inquinanti nei suoli e nella vegetazione dovuto alla ricaduta delle sostanze emesse dall'impianto con rilevamenti su postazioni fisse esterne all'impianto e dovranno essere effettuate rilevazioni personali a campione sugli addetti più esposti;
 - a valutare l'entità delle sostanze odorigene emesse dall'impianto;
2. il primo aumento non potrà avvenire prima di sei mesi di effettivo esercizio dell'impianto così come modificato secondo il progetto di adeguamento/ampliamento e non dovrà essere superiore a 10.000 t/anno, mentre l'ulteriore aumento fino alla massima capacità operativa richiesta di 30.000 t/anno potrà avvenire soltanto dopo due anni di monitoraggi sulle componenti ambientali con risultati positivi, anche con riferimento alla disciplina contenuta nel D.M. 16 gennaio 2004, n° 44;
 3. al fine di prevenire danni al suolo e sottosuolo in caso di sversamento accidentale di rifiuti inquinanti, i presidi di sicurezza previsti nel SIA dovranno essere integrati con un sistema di monitoraggio in grado di segnalare tempestivamente il verificarsi di tale evento nonché da specifiche procedure operative di intervento per bloccare dette anomalie e procedere, quindi, alla necessaria messa in sicurezza e bonifica del suolo e sottosuolo e delle acque di falda; analoghe procedure dovranno essere definite per la fase di costruzione;
 4. si dovrà predisporre un piano organico da realizzarsi nel tempo in fasi successive per la sostituzione della pavimentazione esistente realizzata con cemento e quarzo con altro tipo di pavimentazione in grado di garantire la completa impermeabilità, le cui modalità costruttive dovranno essere previste in un progetto esecutivo da sottoporre all'ARPA regionale; nel frattempo dovrà predisporre il monitoraggio sulla tenuta della pavimentazione esistente;
 5. il capannone adibito allo stoccaggio, movimentazione e alimentazione dei prodotti da trattare dovrà essere realizzato nell'ambito dell'area classificata come industriale, stralciando quindi la parte che in progetto viene a ricadere in zona agricola, e opportunamente isolato rispetto al terreno sottostante mediante pavimentazione impermeabile munita di rete di raccolta con convogliamento di eventuali liquidi inquinanti in apposita vasca cieca; analogo sistema dovrà essere attuato in corrispondenza di tutti i serbatoi di stoccaggio fissi. La bonifica e successiva triturazione dei fusti dovrà avvenire esclusivamente all'interno di un perimetro del capannone isolato acusticamente; l'eventuale riutilizzo degli stessi, se non sottoposti a triturazione, potrà essere consentito solo come stoccaggio provvisorio degli stessi tipi di rifiuti da sottoporre a trattamento;
 6. per quanto riguarda la produzione di rumore in fase di costruzione il proponente, in caso di superamento dei limiti stabiliti dal D.P.C.M. 14.11.1997, dovrà mettere in atto misure di mitigazione facendo ricorso ove necessario all'autorizzazione in deroga per le attività temporanee di cui al D.P.C.M. 01.03.1991, art. 1 comma 4;



Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio

7. in fase di esercizio dovranno attuarsi le previste misure di mitigazione acustica nei confronti dei ricettori sensibili individuati, mentre all'interno dello stabilimento dovranno essere rispettati i valori limite di emissione sonora; dette misure di mitigazione dovranno essere adeguate sulla base delle risultanze delle campagne di monitoraggio da effettuarsi sia in fase diurna che nel caso di turni di notte secondo le modalità contemplate dall'all. B al citato DPCM 01.03.1991;
8. per quanto concerne la salvaguardia dell'ambiente idrico, il proponente dovrà prevedere un monitoraggio almeno trimestrale sulla qualità delle acque delle falde idriche presenti tenendo in particolare considerazione i punti di prelievo per uso potabile, ferma restando l'attuazione delle prescrizioni del Comune di Fidenza previste in sede di approvazione del piano di caratterizzazione;
9. l'ingresso e lo stoccaggio dei prodotti dovrà essere limitato ai soli rifiuti da sottoporre a trattamento di recupero e/o rigenerazione;
10. le tipologie e le quantità dei rifiuti in ingresso dovranno essere tali da escludere in ogni caso l'applicazione della normativa prevista dalla legge 334/99 (legge Seveso);
11. i fusti contenenti i rifiuti dovranno essere stoccati in locali coperti muniti di bacini di recupero, questi ultimi da prevedersi anche per tutti i serbatoi esistenti;
12. a compensazione dei richiesti aumenti delle attività di trattamento e di tutti gli interventi di progetto, l'Azienda dovrà impegnarsi:
 - ad acquisire, smantellare e sistemare a verde con piantumazione arborea l'area confinante lo stabilimento, attualmente occupata da serbatoi di prodotti combustibili dismessi ed abbandonati, previa bonifica della zona. Dette operazioni dovranno concludersi nel termine di anni tre dall'inizio dell'attività;
 - ad operare, nell'immediato e comunque nel termine di due anni, la rinaturalizzazione dello stagno esistente nella zona sud del perimetro dello stabilimento da realizzare mediante un progetto di sistemazione da concordare con il Comune di Fidenza;

Tutte le prescrizioni sopraelencate dovranno essere sottoposte a giudizio di ottemperanza da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.

DISPONE

- che il proponente dovrà trasmettere alla Regione Emilia Romagna, e per conoscenza al Ministero dell'Ambiente Direzione Salvaguardia Ambientale, gli elaborati definitivi del progetto adeguati secondo le prescrizioni contenute nel presente decreto;
- che il presente provvedimento sia comunicato alla società Solveko S.p.A., all'ARPA Emilia Romagna ed alla Regione Emilia Romagna la quale provvederà a depositarlo presso l'Ufficio

istituito ai sensi dell'art. 5, comma terzo, del D.P.C.M. 377 del 10 agosto 1988 ed a portarlo a conoscenza delle altre amministrazioni eventualmente interessate.

Roma, li

07 APR. 2005

**IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO**

**IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITA' CULTURALI**

Handwritten initials/signature in the bottom left corner.